ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6030 del 11/12/2020

Oggetto Adozione e rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale

AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato, per il sistema fognario BO06001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0001 Bologna Area Metropolitana, classe di consistenza maggiore a 1999 A.E., dotato di impianto di depurazione acque reflue (IDAR) sito in Comune di

Bologna (BO), Via William Shakespeare n.29.

Proposta n. PDET-AMB-2020-6171 del 10/12/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione e rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato, per il sistema fognario BO06001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dell'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana"², classe di consistenza maggiore a 1999 A.E., dotato di impianto di depurazione acque reflue (IDAR) sito in Comune di Bologna (BO), Via William Shakespeare n.29.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta e rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla società HERA S.P.A. (C.F. e P.I. 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato, per il sistema fognario BO06001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana", classe di consistenza superiore a 1999 A.E., dotato di impianto di depurazione acque reflue (IDAR) sito in Comune di Bologna (BO), via William Shakespeare n.29, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Da elenco agglomerati esistenti aggiornati al dic.2017 con D.G.R.569/2019 del 15/04/2019

Ai sensi dell'art.. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue urbane (Soggetto competente ARPAE-AACM).
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁵ (Soggetto competente ARPAE-AACM).
- Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁶ (Soggetto competente Comune di Bologna).
- 2. Revoca la precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza da Arpae-Sac di Bologna con Det-Amb-2018-4683 del 13/09/2018 che pertanto viene integralmente sostituita con l'Allegato A al presente provvedimento di AUA.
- 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
- 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
- 6. Obbliga la società **HERA S.P.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
- 7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
- 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- La società HERA S.P.A (C.F. e P.I. 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Berti Pichat n. 2-4 cap 40127, per il sistema fognario BO06001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane originate dall'Agglomerato Urbano ABO0001 "Bologna Area Metropolitana", classe di consistenza superiore a 1999 A.E., sito in Comune di Bologna (BO), ha presentato, nella persona di Giannicola Scarcella, in qualità di procuratore speciale compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, ad Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 18/11/2019 in atti al PG/2019/177519, confluita nella **Pratica SINADOC** 33904/2019, domanda (Prot.Hera 108508/2019) dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 e della D.G.R.569/2019 per la matrice scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali, per la matrice emissioni in atmosfera e per la matrice impatto acustico.
- Arpae-AACM, con propria nota PG/2019/195476 del 19/12/2019 ha segnalato l'impossibilità a dare avvio al procedimento in quanto le modifiche segnalate all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane devono essere, a cura del Gestore, sottoposte alla preventiva verifica di assoggettabilità alla normativa in materia di impatto ambientale al fine di poter espressamente attestarne l'esclusione, o meno, dalla procedura di screening o VIA;
- Hera S.P.A., con propria nota Prot.n.121404 del 31/12/2019 pervenuta per conoscenza agli atti di Arpae-AACM in data 02/01/2020 al PG/2020/71, ha richiesto al Servizio VIPSA della Regione Emilia Romagna la valutazione ambientale preliminare del progetto di ammodernamento ed ottimizzazione del sistema di produzione calore presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Bologna (IDAR);
- La Regione Emilia Romagna-Servizio VIPSA, con propria nota PG/2020/104480 del 06/02/25020 pervenuta per conoscenza agli atti di Arpae-AACM in data 07/02/2020 al PG/2020/19752, ha comunicato che il progetto di ammodernamento ed ottimizzazione del sistema di produzione calore presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Bologna (IDAR) non necessita di verifica di assoggettabilità a VIA;
- Arpae-AACM, con propria nota PG/2020/26291 del 18/02/2020 ha comunicato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA in data 07/02/2020 specificando anche i pareri attesi dai Soggetti competenti coinvolti;
- Arpae-AACM, con propria nota PG/2020/60484 del 24/04/2020, ha fornito chiarimenti ad Hera Spa in merito allo stato di autorizzazione dell'impianto di incenerimento fanghi di depurazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Bologna (IDAR);
- Arpae-APAM-ST Distretto Urbano con PG/2020/61398 del 27/04/2020 ha richiesto integrazioni documentali a carico del richiedente per la matrice emissioni in atmosfera;
- Arpae-AACM, con propria nota PG/2020/62446 del 28/04/2020 ha comunicato la sospensione del procedimento per la necessità di acquisire integrazioni documentali a carico del richiedente per la matrice emissioni in atmosfera;

- Il Comune di Bologna propria nota PG.n.173254/2020 del 05/05/2020, pervenuta agli atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2020/65649, ha trasmesso il N.O. del Comune per gli aspetti urbanistici PG.n.135295/2020 del 03/04/2020 e il parere sospensivo per la matrice impatto acustico;
- Arpae-AACM, con propria nota PG/2020/66254 del 06/05/2020 ha confermato ed integrato la comunicazione di sospensione del procedimento PG/2020/62446 del 28/04/2020 per la necessità di acquisire integrazioni documentali a carico del richiedente anche per la matrice impatto acustico;
- Hera S.P.A., con propria nota Prot.n.50644 del 15/06/2020 pervenuta atti di Arpae-AACM in data 16/06/2020 al PG/2020/86053, ha richiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni documentali con riferimento anche alle disposizioni regionali in materia di emergenza sanitaria di cui alla D.G.R. 211/2020;
- Hera S.P.A., con propria nota Prot.n.53538 del 23/06/2020 pervenuta atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2020/90359, ha presentato integrazioni documentali per la matrice emissioni in atmosfera;
- Arpae-APAM-ST Ditretto Urbano con PG/2020/112648 del 04/08/2020 ha espresso il parere di supporto tecnico ad Arpae-AACM con esito favorevole con prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera;
- Hera S.P.A., con propria nota Prot.n.66992 del 05/08/2020 pervenuta atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2020/113344, ha presentato integrazioni documentali per la matrice impatto acustico;
- Il Comune di Bologna propria nota PG.n.361848/2020 del 16/09/2020, pervenuta agli atti di Arpae-AACM in data 18/09/2020 al PG/2020/134356, ha trasmesso il parere favorevole del Comune per la matrice impatto acustico;
- Arpae-APAM-ST Ditretto Urbano con PG/2020/137352 del 24/09/2020, a completamento del parere di supporto tecnico in materia di emissioni in atmosfera PG/2020/112648 del 04/08/2020, ha trasmesso la nota tecnica con prescrizioni sul sistema di monitoraggio in continuo e sul monitoraggio olfattometrico relativamente all'emissione E1 – inceneritore post combustione;
- Il referente U.AUA e Acque Reflue di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto dei pareri dei soggetti competenti esterni, acquisito in data 25/09/2020 il contributo tecnico dei soggetti competenti interni in materia di emissioni in atmosfera, completata l'istruttoria di competenza diretta in materia di scarichi di acque reflue urbane, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE
 ammontano ad € 899,30 come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice scarico acque reflue urbane in acque superficiali cod. tariffa 12.2.1.3 (depuratore secondo livello) e 12.2.1.9 (pubbliche fognature) pari ad € 762,00 ridotti del 15% ai sensi dell'art.16 per certificazione ISO 14001 per un ammontare di complessivi € 647,70;

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato B matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00 ridotti del 15% ai sensi dell'art.16 per certificazione ISO 14001 per un ammontare di complessivi € 251,60;
- Allegato B matrice impatto acustico non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico al Comune di Bologna - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 10/12/2020

LA RESPONSABILE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.



Autorizzazione Unica Ambientale HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato Agglomerato Urbano ABO0001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA Sistema Fognario BO06001 Bologna Area Metropolitana impianto di depurazione acque reflue urbane di Bologna (IDAR) sito in Comune di Bologna (BO), Via Shakespeare n.29 c.a.p. 40127

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003

Descrizione Sistema fognario e Classificazione degli Scarichi

Scarichi di acque reflue urbane originati dal Sistema Fognario BO06001 Bologna-Area Metropolitana (tipo unitario – acque miste) a servizio dell'Agglomerato Urbano ABO0001 Bologna Area Metropolitana che comprende territori dei Comuni di Bologna - Casalecchio di Reno - Castel Maggiore - Granarolo dell'Emilia - Monte San Pietro – Pianoro - San Lazzaro di Savena - Zola Predosa di consistenza maggiore di 1999 A.E. (consistenza complessiva da D.G.R. 569/2019 606137 A.E.) dotato di depuratore di secondo livello a fanghi attivi (potenzialità di progetto pari a 800000 A.E.).

Dal Sistema fognario BO06001 ha origine il seguente scarico terminale depurato:

scarico ID SAP 1038546 (ex Rete 37006001 nodo 1) BOLOGNA – DEPURATORE IDAR CORTICELLA – VIA SHAKESPEARE N.29

e gli altri punti di scarico, **vedi documentazione di riferimento del presente documento**, originati da scolmatori di piena, scolmatori di piena ed emergenza, scolmatori di sola emergenza e sfiori da prese di magra numericamente costituiti da:

N. 252 scolmatori di piena

N. 12 scolmatori di piena ed emergenza

N. 4 scolmatore di sola emergenza

N.9 prese di magra

Scarico dell'Impianto di Depurazione Acque Reflue di Bologna (IDAR) ID SAP 1038546 (ex Rete 037006001 nodo 1)

Scarico nel Canale Navile (gestione idraulica Regione Emilia Romagna Agenzia Protezione Civile – gestione

amministrativa ARPAE-SAC di Bologna U.O. Gestione Demanio Idrico) di acque reflue depurate da impianto biologico a fanghi attivi (IDAR potenzialità 800000 A.E.) attualmente a servizio di un bacino d'utenza misto residenziale e produttivo (con prevalenza residenziale), pari a circa 610000 A.E.

Sono parte integrante del sistema fognario manufatti ed impianti necessari alla sicurezza idraulica del sistema stesso e delle utenze quali impianti di sollevamento, scolmatori di piena, scolmatori di piena ed emergenza, scolmatori di esclusiva emergenza e prese di magra.

Dal sistema fognario hanno quindi origine anche immissioni in acque superficiali costituite da volumi sfiorati dalla rete fognaria durante eventi meteorici in atto per eccesso di acque meteoriche in rete e/o per particolari eventi di emergenza che coinvolgano gli impianto elettromeccanici/idraulici connessi al sistema fognario complessivo.

Al momento della valutazione del presente provvedimento risultano numericamente presenti i seguenti punti intermedi di immissioni in acque superficiali originate dal sistema fognario:

- n. 252 immissioni da scolmatori di piena (grado di diluizione minimo da 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 o superiore)
- n.12 immissioni da scolmatori di piena ed emergenza (con grado di diluizione mimino 1 a 3, 1 a 4 o 1 a 5, in caso di eventi meteorici in atto oppure, con grado di diluizione inferiore, in caso di emergenza impiantistica)
- n.4 punti di possibile immissione da scolmatori di esclusiva emergenza (presenti solo per la sicurezza idraulica delle utenze in caso di emergenze estreme ed imprevedibili di portata e durata superiore alle capacità ed ai tempi di intervento garantiti dal gestore del servizio idrico integrato);
- n.9 prese di magra su tratti di interferenza tra corpi idrici superficiali e rete fognaria. Tali manufatti consentono la deviazione in rete fognaria collegata al depuratore IDAR delle portate in tempo secco costituite da acque reflue urbane e, durante eventi meteorici, il rilascio in corpo idrico superficiale delle portate diluite almeno 5 volte rispetto alla portata media nera originata a monte della soglia di derivazione.

Prescrizioni

Scarico depuratore ID SAP 1038546 (ex Rete 037006001 nodo 1)

- a) Lo scarico deve rispettare i limiti di accettabilità fissati per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 A.E. dalle Tabb.1, 2 e 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza con applicazione del limite microbiologico del parametro Escherichia Coli di 5000 UFC/100 ml durante il periodo irriguo fissato da Aprile ad Ottobre di ogni anno in ottemperanza all'Accordo di programma di cui alla D.G.R. 329 del 12/03/2018;
- b) Il sistema di riferimento per il controllo dello scarico relativamente ai parametri di Tab.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza è il "limite di concentrazione";
- c) Lo scarico resta anche sottoposto alle disposizioni di cui al vigente protocollo dei controlli ed al rispetto delle relative prescrizioni in merito alla gestione ed alla comunicazioni delle anomalie;

- d) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato e del depuratore in oggetto, vista la comunicazione preventiva presentata ai sensi dell'art.110 comma 3 del D.Lgs.152/206 e s.m.i. può accettare il conferimento per il trattamento presso l'impianto i seguenti rifiuti e materiali, provenienti dal proprio Ambito territoriale di competenza:
 - rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dall'articolo 100 comma 3 del D.Lgs.152/2006;
 - materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente. Per questi materiali, in particolare quelli costituiti da fanghi biologici provenienti da impianti minori per la depurazione delle acque reflue urbane, il Gestore ha dichiarato l'intenzione che saranno accettati solo quelli dei depuratori siti nel territorio provinciale di Bologna, prevedendo un quantitativo massimo di fanghi biologici nello stato fisico liquido di 50000 ton/anno e di fanghi biologici nello stato fisico palabile per un quantitativo massimo di 7000 ton/anno (lo stato fisico dei fanghi dipende dalle dotazioni impiantistiche presenti negli impianti di origine);
- a) Dall'impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio e da terzi (denominato impianto ITFI) limitrofo all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane (IDAR) ed autorizzato con specifica Autorizzazione Integrata Ambientale ha origine uno scarico dedicato classificato scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con immissione attuale subito a monte della Linea 3 del depuratore IDAR (prevista variazione di recapito nel pozzo pompe di riciclo dei fanghi sedimentati recapitanti alla sezione di denitrificazione nell'ambito del procedimento amministrativo di modifica dell' AIA dell'impianto ITFI in corso d'istrottoria). Tale punto di scarico dedicato, anche successivamente alla variazione di recapito che sarà apportata con la modifica di AUA-ITFI, è soggetto a specifiche prescrizioni tra le quali il rispetto, per le sostanze di cui alla Tab.5 del D.Lgs.152/2006, dei limiti di accettabilità di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 per scarichi in pubblica fognatura. E' soggetto anche a specifiche verifiche di autocontrollo da parte dei Gestori degli Impianti stessi (ITFI e IDAR), mediante determinazioni analitiche da effettuarsi a cadenza mensile nel punto individuato come punto d'immissione dell'impianto ITFI (trattamento rifiuti) nell'impianto IDAR (trattamento acque reflue urbane);
- e) L'effettuazione di eventuali controlli, con riferimento all'AIA vigente per ITFI, sui reflui in uscita dall'impianto trattamento rifiuti (ITFI) è demandata ad ARPAE Servizio Territoriale, nell'ambito del proprio piano annuale di lavoro, e non sono ricompresi tra quelli definiti con il "Protocollo d'Intesa per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane";
- f) L'impianto ed il relativo scarico non dovranno mai essere causa di inconvenienti ambientali quali la propagazione di cattivi odori e/o aerosol nelle zone esterne limitrofe all'area impianto, realizzando

¹Comunicazione Prot.hera n.59061 del 20/06/2018 in atti di Arpae al PGBO/2018/14491 del 21/06/2018

adeguata barriera arborea costituita da alberi a fogliame persistente che dovrà essere soggetta ad adeguata manutenzione;

scarichi da scolmatori di piena del Sistema Fognario BO06001

a) Lo scarico si dovrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammesso con il grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 3 per gli scolmatori più vecchi, ed un minimo di 1 a 5 per scolmatori più recenti o nuovi);

scarichi da scolmatori di piena ed emergenza del Sistema Fognario BO06001

- a) Nel caso di funzionamento come troppo pieno l'immissione in acque superficiali si potrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammessa con un grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di immissione nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 3 per gli scolmatori più vecchi, ed un minimo di 1 a 5 per scolmatori più recenti o nuovi);
- b) Nel caso di funzionamento come scarico d'emergenza per inconvenienti tecnici all'impianto tecnologico al quale è connesso, l'immissione potrà essere effettuata anche con diluizione inferiore. In tal caso il TITOLARE DELLO SCARICO è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Autorità amministrativa ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'emergenza, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

scarichi da scolmatori di esclusiva emergenza connessi ad impianti di sollevamento del Sistema fognario BO06001

a) Non dovrebbe mai attivarsi in quanto l'impianto tecnologico a cui è connesso è dotato di sistemi di allarme, di sicurezza e di tempi di contenimento idraulico compatibili con le tempistiche di pronto intervento del Gestore. Pertanto l'eventuale attivazione dell'immissione deve essere connessa ad esclusive situazioni di particolare emergenza caratterizzate da grave rischio per la sicurezza idraulica del sistema fognario, per l'utenza allacciata alla pubblica fognatura e/o per il territorio in generale. Nel caso di attivazione il TITOLARE DELLO SCARICO è tenuto ad attivare tutte le procedure, gli accorgimenti tecnici e le azioni possibile per limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-SAC di Bologna e ad ARPAE Distretto territoriale competente, indicando le cause dell'emergenza, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Volumi sfiorati da prese di magra connesse al Sistema fognario BO06001 atte a deviare in pubblica fognatura acque superficiali contaminate da acque reflue urbane originate nel tratto a monte della soglia

di derivazione

a) il rilascio dalle prese di magra si dovrà attivare solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche e sarà ammesso con il grado di diluizione minimo calcolato rispetto alla portata nera media ed indicato come caratteristica idraulica e progettuale per ogni singolo punto di rilascio nella tabella descrittiva degli scarichi autorizzati (con un minimo di 1 a 5);

Altre prescrizioni generali

- a) Il sistema fognario deve essere dotato di idonei accorgimenti tecnici atti ad impedire che tramite i manufatti scolmatori avvenga immissione in acque superficiali di materiale grossolano eventualmente trasportato dai reflui;
- b) Gli impianti tecnologici a servizio del sistema fognario devono essere dotati di sistemi di telecontrollo con particolare riferimento agli impianti di sollevamento fognario a servizio di tratti di fognatura separata acque nere;
- c) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, titolare degli scarichi, deve:
 - Entro il 31/12/2022 fornire per ogni manufatto scolmatore e/o presa di magra e relativo punto d'immissione autorizzato le monografie aggiornate in grado di attestarne la localizzazione e le singole caratteristiche, il dimensionamento e la verifica del grado di diluizione;
 - Preso atto che nell'ambito delle attività di implementazione e successivo mantenimento ed aggiornamento del Censimento delle Infrastrutture fognario-depurative alla Regione Emilia Romagna (prima consegna effettuata nel 2019) e soggetto a periodico annuale aggiornamento, è stato fornito il collegamento delle codifiche attribuite ad ogni singolo manufatto di scarico con i punti di scarico autorizzati con il presente atto (rif.nota Prot.Hera n.49550 del 20/05/2019 e successive comunicazioni di modifica/aggiornamento elencate in calce al presente provvedimento come documentazione di riferimento) prevederne, nel tempo, l'aggiornamento constante a pari periodicità con Arpae con le modalità previste dalla DGR 569/2019 in modo da garantire nel tempo la corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);
 - Preso atto dell'attivazione, nel rispetto della vigente normativa regionale, del percorso di individuazione delle interferenze tra canali di bonifica e reticolo idrografico superficiali con le reti fognarie esistenti e gestite e tutt'ora in corso (rif.nota Prot.Hera 26683 del 12/03/2019), individuare, in accordo con la stessa Regione Emilia Romagna, Atersir ed Arpae, gli scolmatori di piena a più forte impatto da sottoporre ad interventi di adeguamento, definendone tempi e priorità, tenendo altresì conto della necessità di individuare, al fine della riduzione dell'impatto ambientale negativo da volumi sfiorati dal sistema fognario, la necessità di programmare anche ulteriori interventi specifici per la eventuale gestione e mitigazione degli impatti delle acque di prima pioggia;
 - Attivare entro il 31/12/2022 l'attività di censimento degli interventi necessari per l'individuazione e

- gestione delle portate parassite intercettate dal sistema fognario con particolare riferimento a quelle provenienti dal Fiume Reno, con valutazione, in accordo con Atersir, dei tempi di possibile attuazione;
- Proporre entro il 31/12/2022, in accordo con Atersir ed Arpae, un progetto di fattibilità per il
 potenziamento o l'ottimizzazione della capacità depurativa dell'impianto IDAR sia per gli aspetti
 connessi alla previsione di ampliamento del bacino d'utenza servito ma anche per i carichi aggiuntivi
 derivanti dalle attività comunicate ai sensi dell'art.110 comma 3 del D.Lgs.152/2006;
- Programmare e completare il sistema di telecontrollo degli impianti di sollevamento fognario e della generale impiantistica elettro-meccanica-idraulica connessa al Sistema autorizzato e comunicare ad ad Arpae entro il 31/12/2022 la previsione dei tempi di realizzazione dell'estensione di tale sistema a tutti gli impianti di sollevamento presenti in esercizio o nuovi, tenendo comunque conto che, di norma, ogni evento di avaria parziale o totale dei sollevamenti di rete dovrebbe essere gestito entro i tempi di intervento operativo garantibili dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, sfruttando per quanto possibile il volume di accumulo delle stazioni di sollevamento e, ove possibile in sicurezza, la capacità d'invaso delle condotte fognarie a monte degli impianti stessi;
- <u>Mantenere aggiornato</u> un piano operativo di controllo e manutenzione periodica delle condotte fognarie appartenenti al Sistema fognario autorizzato con individuazione anche elle eventuali interconnessioni o allacci a corsi d'acqua sotterranei della città di Bologna;
- A cadenza annuale presentare, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione annuale descrittiva delle attività di controllo e manutenzione delle condotte fognarie, degli scolmatori di rete (di qualsiasi tipologia) e degli impianti di sollevamento
- d) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare e Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE-AACM ed ARPAE-APAM-Distretto territoriale competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente garantendo, per quanto possibili, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
- e) Il Titolare degli Scarichi è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale, strutturale o imprevisto che modifichi permanentemente e/o temporaneamente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente le infrastrutture fognario-depurative rispetto alla situazione autorizzata;
- f) La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario emanate, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra

le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni. Il Titolare degli scarico è tenuto a verificare entro il 31/12/2022 presso tali soggetti gestori dei corpi idrici recettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di pareri idraulici e/o concessioni demaniali/consortili il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione ad ARPAE-AACM U.O.AUA e Acque Reflue a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare:

- Per scarichi diretti in corpi idrici del Demanio regionale (<u>Gestione tecnica</u> Regione Emilia Romagna-Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile; <u>Gestione amministrativa</u> Arpae-Sac di Bologna U.O.Demanio Idrico);
- Per scarichi diretti ed indiretti in corpi idrici di Bonifica, ai sensi dell'art.4 della L.R.4/2007: il Consorzio di Bonifica competente per singolo corpo idrico consorziale;
- Per fossi stradali: l'Ente gestore della viabilità a cui è connesso il fosso ricettore
- Per fossi o aree private: il nulla osta/assenso del proprietario
- g) Il presente provvedimento, nel caso di possibile incidenza e impatto del Sistema Fognario (condotte, impianti, manufatti, scarichi, ecc..) con le Aree protette di cui alla L.R. 6/2005 (Siti Natura 2000, Parchi e Riserve regionali, Aree di riequilibrio ecologico, Paesaggio protetto) e dei corsi d'acqua che costituiscono i corridoi ecologici della rete regionale, è condizionato anche agli eventuali provvedimenti ed alle prescrizioni emanate dagli Enti gestori di tali Aree protette presso i quali il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare e perfezionare entro il 31/12/2022 le procedure di nulla osta e/o valutazione d'incidenza, se dovute o richieste. Dell'esito di tali procedure dovrà esserne tempestivamente data comunicazione ad ARPAE-AACM-U.AUA e Acque Reflue a completamento della documentazione di riferimento del presente atti;
- h) Con riferimento ai precedenti punti f) e g) il Titolare della presente autorizzazione dovrà fornire entro il 31/12/2022 una tabella riassuntiva che riporti per ogni punto di scarico o immissione autorizzato soggetto Gestore del corpo idrico ricettore ed il riferimento del parere/concessione/nulla osta ottenuto o in corso di ottenimento ovvero la dicitura "non necessario" e, per le interferenze con Aree protette (SI/NO) ed il relativo Gestore contattato per la regolarizzazione amministrativa e/o valutazione d'incidenza e gli eventuali estremi del relativo N.O. o Parere prescrittivo;

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE-AACM di Bologna:

1. Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata da Arpae-Sac di Bologna con Det-Amb-2018-4683 (Pratica Sinadoc 17183/2018) che richiama la documentazione a suo tempo prodotto da Hera Spa in allegato al Prot.Hera 97704/13 del 31/07/2013 e pervenuta agli atti della Provincia di Bologna in data 01/08/2013 al P.G.n°115683 e di Arpa Sezione di Bologna in data 01/08/2013 al PGBO/2013/10525 costituita dai seguenti elaborati/documenti :

- Relazione tecnica Impianto IDAR datata giugno 2013;
- Relazione tecnica Rete afferente all'impianto IDAR datata 16 luglio 2013;
- Planimetria generale della rete fognaria in sei tavole revisione datata 15/05/2012;
- Planimetria generale dei flussi di processo del depuratore IDAR datata 14/06/2012;
- Planimetria generale rete raccolta acque meteoriche dell'impianto IDAR datata 14/06/2012;
- Schema di processo linea biologica IDAR datato 24/04/2013;
- Schema opera di presa datato 20/04/2007
- Copia della Concessione del Demanio Idrico Regionale atto n.014855 del 19/11/2008 per il mantenimento di un'opera di scarico del depuratore IDAR nel Canale Navile in sponda destra, con validità dal 24/11/2008 al 23/11/2020
- Elenco scarichi connessi al Sistema Fognario BO06001 Bologna Area Metropolitana datato 31/01/2012 ed estratto dal Catasto Scarichi della Provincia di Bologna (scarico del depuratore e degli scolmatori di rete censiti alla data di riferimento);
- Relazione Tecnica Aggiornamento relativa alla sezione di disidratazione fanghi trasmessa con prot.Hera n.51730 del 30/05/2018 pervenuta agli atti di Arpae in data 30/05/2018 al PGBO/2018/12592;
- Comunicazione preventiva ai sensi dell'art.110 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e smi relativa all'impianto IDAR trasmessa con prot.Hera n.59061 del 20/06/2018 e pervenuta agli atti di Arpae in data 21/06/2018 al PGBO/2018/14491.
- Copia nota prot.Hera n.26683 del 12/03/2019 pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/39942
 relativa alle attività di ricognizione delle interferenze tra canali di bonifica e reticolo idrografico
 superficiale con le reti fognarie gestite tuttora in corso;
- Copia nota prot.Hera n.49550 del 20/05/2019 pervenuta agli atti di Arpae in data pari data al PG/2019/79054 relativa all'individuazione e segnalazione delle codifiche dei manufatti esistenti e censiti al fine di confermare la realizzata corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);
- Copia nota di risposta di Arpae-AACM- U.Autorizzazioni complesse PG/2020/60484 del 14/04/2020 a richiesta Prot.Hera 108508 del 18/11/2019 (con riferimento anche alla comunicazione Prot.Hera n.59061 del 20/06/2018 ai sensi art.110 comma 3 Dlgs.152/2006) relativamente allo stato di autorizzazione dell'impianto di incenerimento fanghi connesso all'IDAR di Bologna;
- 2. Copia nota prot. Hera n. 26683 del 12/03/2019 pervenuta agli atti di Arpae in pari data al PG/2019/39942 relativa alle attività di ricognizione delle interferenze tra canali di bonifica e reticolo idrografico superficiale con le reti fognarie gestite tuttora in corso;
- 3. Copia nota prot.Hera n.49550 del 20/05/2019 pervenuta agli atti di Arpae in data pari data al PG/2019/79054 relativa all'individuazione e segnalazione delle codifiche dei manufatti esistenti e censiti al fine di confermare la realizzata corrispondenza tra provvedimento autorizzativo e censimento cartografico informatizzato (GIS);
- 4. Copia nota di risposta di Arpae-AACM- U.Autorizzazioni complesse PG/2020/60484 del 14/04/2020 a richiesta

Prot.Hera 108508 del 18/11/2019 (con riferimento anche alla comunicazione Prot.Hera n.59061 del 20/06/2018 ai sensi art.110 comma 3 Dlgs.152/2006) relativamente allo stato di autorizzazione dell'impianto di incenerimento fanghi connesso all'IDAR di Bologna;

- 5. **Documentazione aggiornata** presentata da Hera Spa come modifica non sostanziale ai sensi della D.G.R.569/2019 in allegato al **Prot.Hera 49550/2019 del 20/05/2019** e pervenuta agli atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2019/79054 costituita dai seguenti elaborati/documenti:
 - Elenco scolmatori esistenti con correlazione tra codifiche ex Provincia di Bologna e Codici ID SAP del Censimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Elenco scolmatori esistenti non censiti in precedenza;
 - Cartografie con tracciato del sistema fognario dell'Agglomerato ABO001 Bologna Area Metropolitana ed individuazione dei manufatti segnalati come modifica non sostanziale;
- 3. Presa atto comunicazione modifica non sostanziale del Sistema Fognario BO06001 Bologna Area Metropolitana con nota Arpae-AACM PG/2019/140438 del 11/09/2020;
- 4. **Documentazione aggiornata** presentata da Hera Spa come modifica non sostanziale ai sensi della D.G.R.569/2019 in allegato al **Prot.Hera 47272/2020 del 04/06/2020** pervenuta agli atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2020/80319 costituita dai seguenti elaborati/documenti:
 - Elenco scolmatori esistenti con correlazione tra codifiche ex Provincia di Bologna e Codici ID SAP del Censimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Elenco scolmatori esistenti non censiti in precedenza da integrare;
 - Cartografie con individuazione dei manufatti segnalati come modifica non sostanziale;
- 5. Presa atto comunicazione modifica non sostanziale del Sistema Fognario BO06001 Bologna Area Metropolitana con nota Arpae-AACM PG/2020/171343 del 25/11/2020.

.

Pratica Sinadoc 33904/2019

Documento redatto in data 10/12/2020



Autorizzazione Unica Ambientale

Autorizzazione Unica Ambientale HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato Agglomerato Urbano ABO0001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA Sistema Fognario BO06001 Bologna Area Metropolitana impianto di depurazione acque reflue urbane di Bologna (IDAR) sito in Comune di Bologna (BO), Via Shakespeare n.29 c.a.p. 40127

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione acque reflue gestito da HERA Spa ed ubicato in Comune di Bologna, via Shakespeare n° 29, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società HERA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: FORNO INCENERIMENTO FANGHI

Portata massima	29000	Nm ³ /h
Altezza minima	33,4	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

	Media	Media 30'	Media 30'	
	giornaliera	100%	97%	
Polveri totali	10	30	10 r	mg/Nm³
NOx	200	400	200 r	mg/Nm ³
CO	50	100	150 media su 10 minuti r	mg/Nm ³
SO2	50	200	50 r	mg/Nm ³
COT	10	20	10 r	mg/Nm ³
HC1	10	60	10 r	mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

HF	2	mg/Nm^3
Cd + Tl	0,05	mg/Nm^3
Hg	0,05	mg/Nm^3
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5	mg/Nm^3
Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1	ng/Nm ³
IPA	0,01	mg/Nm^3
PCB DL	0,1	ng/Nm^3

Impianto di abbattimento: Post combustore termico - Depolverizzatore Venturi - Scrubber a piatti - Precipitatore elettrostatico a umido.

Il punto di emissione E1 deve essere dotato di SMCE – Sistema di monitoraggio e controllo in continuo delle emissioni - per i seguenti parametri:

- portata,
- temperatura,
- pressione,
- umidità,
- ossigeno,
- monossido di carbonio (CO),
- ossidi di azoto (NO e NO2),
- ossidi di zolfo,
- acido cloridrico,
- carbonio organico totale,
- polveri totali,

L'emissione E1 è, da progetto, monitorata da un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) principale e da un SMCE di back-up. I dati prodotti dal SMCE di back-up sono utilizzati ai fini del monitoraggio nel caso di avaria del SMCE principale.

Il SMCE deve essere conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 smi e deve rispettare le procedure di garanzia di qualità delle Norma UNI EN 14181.

I controlli da parte dell'Autorità competente per il controllo e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione saranno effettuati attraverso il SMCE stesso.

Le caratteristiche della strumentazione, le verifiche alla strumentazione, il sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati raccolti (SAD) ed i malfunzionamenti degli strumenti di misura debbono rispettare le prescrizioni e le specifiche tecniche riportate in allegato A-bis al presente atto.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SEZIONE COGENERAZIONE – MOTOGENERATORE 1

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SEZIONE COGENERAZIONE – MOTOGENERATORE 2

Portata massima 5700 Nm³/h
Altezza minima 8,4 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Polveri totali	10 mg/Nm3
COV (espressi come C-org totale) (escluso metano)	150 mg/Nm3
NOx ed NH3	450 mg/Nm3
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm3
CO	500 mg/Nm3
Ossidi di zolfo	350 mg/Nm3

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

EMISSIONE E2/3

PROVENIENZA: TORRE RIGENERAZIONE IMPIANTO SILOSSANI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. Unitamente alle prime analisi di autocontrollo effettuate su restanti punti di emissione dovrà essere inviata una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'impianto di rimozione dei silossani installato e del relativo sistema di rigenerazione.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: CALDAIA 1 – 1,93 MW

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CALDAIA 2 – 1,93 MW

Le caldaie 1 e 2 possono avere alimentazione a biogas ovvero a metano.

Portata massima	2250	Nm^3/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

In caso di alimentazione a metano valgono i seguenti valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Polveri totali	5 :	mg/Nm3
NOx	100	mg/Nm3
SOx	35	mg/Nm3

In caso di alimentazione a biogas valgono i seguenti valori di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

COT	20 mg/Nm3
NOx	200 mg/Nm3
CO	150 mg/Nm3
Polveri totali	5 mg/Nm3
SOx	100 mg/Nm3

Deve essere utilizzato biogas con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno non superiore allo 1,1 %v/v.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CALDAIA 3 – 1,93 MW

Portata massima	2250	Nm^3/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Polveri totali	5	mg/Nm3
NOx	100	mg/Nm3
SOx	35	mg/Nm3

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: BIOFILTRO 1

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: BIOFILTRO 2

Portata massima	30000	Nm^3/h
Altezza minima	2	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ammoniaca	5	mg/Nm^3
H2S	0,1	mg/Nm^3
Concentrazione di odore	400	UO/m^3

I parametri di esercizio del biofiltro, dovranno essere mantenuti all'interno dei seguenti intervalli, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di filtrazione:

- Umidità del letto: 50 70 %
- Acidità del letto: pH > 4
- Perdite di Carico: 10 1000 mmH2O

Dovrà inoltre essere effettuato:

- il rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso;
- il controllo dell'efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri;
- la manutenzione straordinaria dell'impianto di filtrazione biologica in caso di valori di concentrazione di odore rilevati, in fase di autocontrollo, prossimi o superiori al limite fissato (pari a 400 uo/m3)

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: TORCIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione. La torcia, con pilota, deve essere in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2/(CO2+CO); qualora il biogas

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

non venisse avviato ai consumi finali, il sistema di sicurezza (torcia) installato dovrà garantire l'eventuale svuotamento rapido di tutti gli stoccaggi (5 - 6 ore).

EMISSIONE E1.1

PROVENIENZA: CAMINO BY-PASS FORNO INCENERIMENTO FANGHI

EMISSIONI da E1.2 a E1.33

PROVENIENZA: SFIATI – SERRANDE DI SICUREZZA – RICAMBI ARIA - SEZIONE

INCENERIMENTO FANGHI

EMISSIONI E2.1 – E2.2 – E3.1 – E3.2

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA – SEZIONE COGENERAZIONE

EMISSIONI da E17.1 a E17.3 da E18.1 a E18.6

PROVENIENZA: SFIATI – SERRANDE DI SICUREZZA - SEZIONE COGENERAZIONE

EMISSIONI da E11.1 a E11.30 – E12.1 – E12.2 – E12.3 - 13.1 – E13.2 – E14 – E15.3 – E16.1 – E16.2 PROVENIENZA: SFIATI – SISTEMI DI SICUREZZA - LINEA TRATTAMENTO BIOLOGICO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008 per la strategia di campionamento
- Metodo UNI EN 15259:2008; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo UNI 10169:2001; UNI EN 14790:2006 per la determinazione dell'umidità;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR,
 FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. nº 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723:86; UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo UNI EN 13211:2003 per la determinazione del mercurio
- Metodo UNI EN 1948-1,2,3:2006 per la determinazione dei microinquinanti organici (diossine: PCDD + PCDF come Teq)
- Metodo ISO 11338 1,2:2003; DM 25/08/200 All 3 (ISTISAN 97/35) per la determinazione dei microinquinanti organici (IPA)
- Metodo UNI EN 1948-1:2006 UNI CEN/TS 1948-4:2007 per la determinazione dei microinquinanti organici (PCB)
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. nº 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- UNI EN 1911-1, 2, 3; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- NIOSH 7903; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione degli acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico);
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano (FID)
- EPA CTM-027:1997 e metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- M.UNICHIM 634:1984; DPR 322 del 15.04.1971 appendice 8 per la determinazione del solfuro di idrogeno;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)
- analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992; UNI EN 14789:2006
 per la determinazione dell'ossigeno;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione

sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice n°25, 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n°5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

superiore al valore limite autorizzato.

2. I valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore, incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E5, E6 ed E7 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E5, E6 ed E7 e comunque non oltre il 30/09/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte

quinta.

5. La società HERA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 -

parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto

di emissione E1 limitatamente alle sostanze inquinanti per le quali non è prescritto il sistema di analisi in

continuo, e periodicità annuale per i punti di emissione E2, E3, E5, E6, E7, E8 ed E9.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi

dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal

Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con

cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia

cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta HERA Spa, con scritta a vernice

indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Ulteriori Prescrizioni e Specifiche tecniche tecniche inerenti il Sistema di Monitoraggio in continuo

dell'Emissione E1-Forno incenerimento fanghi

Vedi documento Arpae-APAM PG/2020/137352 del 24/09/2020 e relativo allegato tecnico con

prescrizioni a completamento della relazione tecnica di supporto ad Arpae-AACM PG/2020/112648 del

04/08/2020, allegato in calce come parte integrante e sostanziale del presente Allegato B-Matrice

emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006 del provvedimento di

Autorizzazione Unica Ambientale

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione Tecnica presentata da Hera Spa a corredo della domanda di rilascio di

Autorizzazione Unica Ambientale ed in atti di ARPAE al PG/2019/177519 del 18/11/2019 e al

PG/2020/90359 del 23/06/20218/11/2019.

Pratica Sinadoc n°33904/2019

Documento redatto in data 10/12/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

9



SINADOC n. 33904/2019

ARPAE AAC Metropolitana

c.a. M.A. Guizzardi S. Albertini

Oggetto: Domanda di AUA - HERA spa - via Shakespeare n°29 - Bologna.

A completamento della relazione istruttoria inviata a codesta AAC in data 04/08/2020 con nota PG/2020/11648 per il rilascio dell'AUA dell'impianto in oggetto, si trasmette in allegato la relazione tecnica con le prescrizioni sul sistema di monitoraggio in continuo e sul monitoraggio olfattometrico relativamente all'emissione E1 - inceneritore con post combustore.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

L'istruttoria tecnica è stata effettuata dai tecnici Federica Forti e Isabella Montefrancesco

La Responsabile del Distretto Urbano Dott. ssa Paola Silingardi

Allegati: Relazione tecnica - E1 - inceneritore con post combustore.



ALLEGATO ALLA NOTA ARPAE _APAM del 04/08/2020 PG/2020/11648 sinadoc 33904/2019

Emissione E1 - INCENERITORE CON POSTCOMBUSTORE

Portata: 29.000 Nm³/h

Durata: 24 h/g

altezza camino: 33.4 m

	valori limite		
Inquinanti in emissione	Media giorn.	Media 30' 100%	Media 30' 97%
Polveri totali	10	30	10
СО	50	100	150 media su 10 min.
NOx	200	400	200
SO ₂	50	200	50
СОТ	10	20	10
HCI	10	60	10

Si prescrive inoltre il rispetto del limite di concentrazione per i seguenti inquinanti:

HF: 2 mg/Nm³

Cd e TI: 0,05 mg/Nm³ in totale

Hg: 0,05 mg/Nm³

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V: 0,5 mg/Nm³ in totale

Diossine e furani (PCDD + PCDF): 0,1 ng/Nm³

IPA: 0,01 mg/Nm³ PCB-DL: 0,1 ng/Nm³

<u>Impianto di abbattimento</u>: Post combustore termico - Depolverizzatore Venturi - Scrubber a piatti - Precipitatore elettrostatico a umido.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax
051/342642 | urpbo@arpae.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano| Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



Autocontrollo: semestrale per i parametri NON monitorati in continuo.

L controlli da parte dell'autorità competente e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati attraverso il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.L.gs.152/06 smi e che rispetta le procedure di garanzia di qualità delle Norma UNI EN 1418:2015.

Emissioni a carattere odorigeno – MONITORAGGIO OLFATTOMETRICO:

Dovrà essere effettuato il monitoraggio olfattometrico sul punto di emissione Emissione E1: dovranno essere eseguite almeno due campagne di monitoraggio per il primo anno di validità dell'AUA, da eseguirsi con cadenza stagionale (di cui almeno una in estate); i risultati ottenuti dovranno essere inviati ad ARPAE APAM e AAC. Successivamente, in relazione agli esiti analitici delle campagne di monitoraggio, il Gestore potrà riproporre il piano con cadenza annuale ovvero rivederlo.

SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO - (SMCE) - PRESCRIZIONI

L'emissione E1 è monitorata da un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (di seguito SMCE) principale e da un SMCE di back-up: li SMCE di back-up funziona anch'esso in continuo e i dati prodotti sono utilizzati ai fini del monitoraggio nel caso di avaria del SMCE principale.

Caratteristiche della strumentazione

- i SMCE (principale e back-up) dovranno essere conformi a quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 e dalla norma tecnica UNI EN 14181:2015;
- La qualità dei dati forniti dal SMCE deve essere garantita attraverso l'esecuzione dei controlli e delle verifiche previste dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla applicazione completa della norma UNI EN 14181 "Emissioni di sorgenti stazionarie: Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura".
- I valori degli intervalli di fiducia al 95% di un singolo risultato di misurazione non possono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Composto	Valore Limite di Emissione	Intervallo di Confidenza (Ic)
	(VLE)	(percentuale su VLE)
Polveri	Valore limite giornaliero	30%
Carbonio Organico Volatile (COT)	Valore limite giornaliero	30%
Acido Cloridrico (HCI)	Valore limite giornaliero	40%
Ossidi di Zolfo (SO2)	Valore limite giornaliero	20%
Ossidi di Azoto (NO2)	Valore limite giornaliero	20%
Monossido di Carbonio (CO)	Valore limite giornaliero	10%
Ossigeno (O2)	21% (secco)	10%
Umidità (H2O)	25%	30%

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto Urbano| Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



- La Portata volumetrica di emissione, misurata in continuo, viene mediata su periodi di 30 minuti e 24 ore: i valori medi così ottenuti saranno quelli da riportare nei relativi report. Alla Portata volumetrica di emissione è associata una incertezza di misura massima del 10%.
- I parametri ossigeno, umidità e anidride carbonica utilizzati per il calcolo del parametro portata dovranno essere inseriti nel SMCE e correttamente tarati

Verifiche alla strumentazione:

- la qualità dei dati forniti dal SMCE dovrà rispettare requisiti precisi espressi in termini di intervallo di confidenza dei risultati delle misurazioni. La verifica sul campo di queste caratteristiche prestazionali è ottenuta attraverso la applicazione della norma UNI EN 14181;
- Affinché le prestazioni in campo del SMCE possano ragionevolmente ritenersi rispettose dei requisiti fissati dalle normative ambientali, esso dovrà essere certificato 'QAL1' ossia in possesso di una attestazione delle prestazioni strumentali valutate attraverso procedure standardizzate;
- il gestore dovrà eseguire:
 - almeno ogni 3 anni la verifica di corretta installazione QAL2, con determinazione delle funzioni di calibrazione per tutti i parametri compresi nel sistema di monitoraggio in continuo: Ossidi di zolfo, Ossidi di azoto, Monossido di Carbonio, Acido Cloridrico, Ossigeno, Umidità, Carbonio Organico Totale (TOC), Polveri, Portata; tale tipo di verifica deve essere effettuata anche dopo interventi manutentivi conseguenti ad un guasto degli analizzatori o in caso;
 - o annualmente la procedura AST (test di sorveglianza annuale), per verificare la variabilità dei risultati acquisiti dallo SME e la validità della funzione di taratura di tutti i parametri compresi nel sistema di monitoraggio in continuo;
 - semestralmente la procedura QAL3 (come indicato dalla documentazione a corredo della strumentazione SME) almeno sui seguenti parametri: Monossido di Carbonio, Ossidi di azoto, Ossigeno, Carbonio Organico Totale (TOC);
 - o verifica di zero automatica con periodicità almeno giornaliera;
 - verifiche di span mensili almeno sui seguenti parametri: Ossidi di zolfo, Ossidi di azoto,
 Monossido di Carbonio, Carbonio Organico Totale (TOC), Ossigeno.
- Verifiche accettabili di ZERO dell'analizzatore e di ZERO della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Verifiche di ZERO non accettabili devono comportare la verifica della pulizia delle parti strumentali e/o della linea di prelievo a contatto con i gas da analizzare e successiva riverifica. Verifiche accettabili di SPAN dell'analizzatore e di SPAN della linea di prelievo + analizzatore indicano piena funzionalità del sistema. Verifiche di SPAN non accettabili devono comportare il "fuori servizio" del sistema di misura e l'attivazione di verifiche supplementari e/o di manutenzione del sistema di misura.
- Al fine di poter eventualmente assistere alle operazioni di verifica QAL2 e AST, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE Emilia-Romagna - APAM l'avvio di tali operazioni con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Gli strumenti componenti il SMCE devono essere dotati di sistema di calibrazione da campo che possa consentire, al gestore e all'autorità di controllo, di effettuare in ogni momento le verifiche di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it



zero e span sia direttamente all'analizzatore, sia sull'intero sistema costituito da linea di prelievo + analizzatore

- Il gestore deve avere SEMPRE disponibili bombole di gas certificati con garanzia di validità (ovvero non scadute) presso l'impianto, a concentrazione paragonabili ai valori limite da verificare.
- Gli strumenti componenti il SMCE devono essere dotati di sistemi automatici di autodiagnosi in grado di produrre segnali di allarme al verificarsi di anomalie di funzionamento degli analizzatori o della linea di trasporto del gas; tali segnali devono essere acquisiti dal Sistema di Acquisizione Dati per la eventuale invalidazione dei dati stessi..
- Le verifiche automatiche per l'autodiagnosi del sistema devono riguardare sia lo ZERO (giornaliera)
 che la risposta dell'analizzatore, comparando le misure rilevate con un confronto fisso
 precedentemente memorizzato (la frequenza di questa verifica automatica dovrà essere maggiore di
 quella relativa alla verifica periodica di calibrazione con gas certificati); tali attività sono necessarie
 per compensare eventuali sporcamenti e/o invecchiamenti di parti strumentali;
- entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA il gestore dovrà inoltrare ad ARPA:
 - la versione aggiornata del Manuale di Gestione (MG) del SMCE redatto come indicato nel Manuale ISPRA 69/2011 "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" e nella Linea Guida ARPAE LG06/DT DET-2015-759 del 24/11/2015 "INDIRIZZO OPERATIVO PER L'ATTIVITÀ" DI CONTROLLO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" e dovrà contenere la valutazione in merito alla conformità di tutti i punti di prelievo/misura di ogni strumento SMCE;
 - una relazione contenente i resoconti delle attività di taratura (QAL1, QAL2, ...) dei sistemi di misura in continuo alle emissioni.

Sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati raccolti (SAD)

Il sistema di registrazione ed elaborazione dei dati rilevati dallo SMCE deve essere pienamente conforme a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e alle specifiche normative di settore. In particolare il sistema di registrazione ed elaborazione dei dati rilevati dallo SMCE deve consentire:

- l'acquisizione di dati elementari o misure istantanee: come tali si intendono le misure costituite da singole letture o misure ottenute come media di più letture rappresentative di periodi non superiori al minuto. Gli SME che non rispettano questo requisito (ad esempio, qualora restituiscano una misura elementare o una misura media ogni 5 minuti) non sono da ritenere adeguati alla misura in continuo di valori semiorari o orari.
- la validazione dei dati acquisiti: tale validazione deve basarsi almeno sull'assenza di segnali di allarme o malfunzionamenti dello SME e sulla verifica della disponibilità dei dati elementari, che deve essere pari almeno al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora o di altra base temporale espressamente prevista dalle norme;
- l'elaborazione dei dati secondo le procedure previste dalla norma UNI EN 14181;
- l'elaborazione dei dati secondo le normalizzazioni e le basi temporali previste dalle normative vigenti e dall'atto autorizzativo;
- la redazione di tabelle relative ai dati elementari grezzi la redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i valori limite:
- la gestione delle segnalazioni di allarme e delle anomalie dello SMCE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it



- Ad ogni valore elementare deve essere associato automaticamente un indicatore di stato (flag), in grado di mostrare lo stato di funzionamento dello SME e lo stato di funzionamento dell'impianto (in base ai parametri che caratterizzano lo stato di funzionamento dell'impianto); si sottolinea che anche i dati di funzionamento non a regime devono essere registrati.
- La ditta dovrà concordare con ARPA come caratterizzare i diversi stati di funzionamento dell'impianto.
- Tutti gli algoritmi utilizzati, a partire dall'acquisizione del dato istantaneo fino ai valori finali, devono essere chiaramente illustrati nel Manuale di Gestione (MG), per ciascun parametro;
- I parametri monitorati dal SMCE dovranno essere a disposizione presso dell'azienda in formato sicuro e conservati per almeno 5 anni.
- Vengono definiti validi, i valori elementari che soddisfano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
 - Essere compresi tra -5 e +105% del relativo campo di misura; gli eventuali valori pari o superiori al 105% del campo di misura devono essere individuati con apposito valore di flag.
 - Essere acquisiti durante momenti di funzionamento regolare dello SME; devono, inoltre, essere acquisite ed archiviate tutte le misure rilevate dal SME; il sistema di acquisizione dovrà essere in grado di indicare lo stato della misura, quindi riconoscere le tarature, le anomalie ecc,ecc, associando alla stessa un codice di riconoscimento (flag);
- Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell'allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06, non inferiore all'80%.
- Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità competente per il controllo.
- I valori medi misurati su 30 minuti e su 10 minuti sono ritenuti validi (convalidati) se:
 - i dati elementari sono stati acquisiti in assenza di segnali di allarme e/o anomalie delle strumentazioni di misura;
 - nel periodo indicato sono validi almeno il 70% dei dati elementari;
 - i risultati rientrano nel range di calibrazione strumentale.
- I valori medi su periodi di osservazione giornalieri devono essere calcolati, ai fini del confronto con i pertinenti valori limite, a partire dal valore medio orario.
- I valori medi orari calcolati possono essere utilizzabili nelle elaborazioni successive ai fini della verifica dei valori limite se, oltre ad essere validi relativamente alla disponibilità dei dati elementari, si riferiscono ad ore di normale funzionamento.
- Il sistema di acquisizione o elaborazione dei dati deve essere pertanto in grado di determinare automaticamente, durante il calcolo delle medie per periodi di osservazione giornalieri, la validità del valore medio orario.
- Il valore medio giornaliero non deve essere calcolato nel caso in cui le ore di normale funzionamento nel giorno siano inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore medio giornaliero. Nel caso in cui la disponibilità delle medie orarie riferite al giorno sia inferiore al 70%, il valore medio giornaliero è invalidato. Il gestore è tenuto a riportare nella documentazione, le cause di indisponibilità dei dati.



• Il parametro portata dovrà essere normalizzato (0°C e 1013 mBar) e secco.

Malfunzionamenti degli strumenti di misura:

- qualora il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente per il controllo.
- Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o più inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:
 - o dopo le prime 24 ore di blocco, dovrà essere eseguita una misura discontinua dei parametri mancanti, della durata di almeno 120 minuti, in sostituzione delle misure continue;
 - o dopo le prime 48 ore di blocco, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, dei parametri mancanti, in sostituzione delle misure continue.
- Non più di 10 valori medi giornalieri potranno essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo. Il periodo di 10 giorni è da considerare riferito a ciascun singolo inquinante e non include le giornate di mancanza dati imputabili ad attività di taratura e calibrazione del sistema di misura, fino ad un massimo di 10 giorni/anno. In ogni caso, le misure discontinue eseguite in sostituzione di quelle continue nei casi previsti, non sono da considerare ai fini del conteggio delle giornate con mancanza di misurazioni continue.

Superamenti dei valori limite:

gli eventuali superamenti rilevati dal SMCE dovranno essere comunicati ad ARPAE APAM e AAC
 via PEC entro 24 ore.



Autorizzazione Unica Ambientale HERA S.P.A. - Gestore del Servizio Idrico Integrato Agglomerato Urbano ABO0001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA Sistema Fognario BO06001 Bologna Area Metropolitana impianto di depurazione acque reflue urbane di Bologna (IDAR) sito in Comune di Bologna (BO), Via Shakespeare n.29 c.a.p. 40127

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

- Vista la valutazione dell'impatto acustico presentata dalla società Hera Spa ai sensi dell'art. 8 L.447/95 a
 corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale sottoscritta dal Dott. Mario Colonnese in data
 30/07/2020;
- Visto il Nulla Osta del del Comune di Bologna espresso con parere Prot.n.361848/2020 del 16/09/2020 pervenuto agli atti di Arpae-AACM in pari data al PG/2020/134356.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 30/07/2020 dal Dott. Mario Colonnese, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale incaricato dalla società Hera Spa relativamente all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Bologna (IDAR) sito in Via Shakespeare n.29 – 40127 Bologna.

Prescrizioni

- 1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna (BO) con Nulla Osta acustico espresso con parere Prot.361848/2020 del 16/09/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/09/2020 al PG/2020/134356. Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante e sostanziale del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto

acustico.

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di

richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

Valutazione dell'impatto acustico sottoscritta in data 30/07/2020 dal Dott. Mario Colonnese, in qualità di

tecnico competente in acustica ambientale incaricato dalla società Hera Spa relativamente all'impianto di

depurazione delle acque reflue urbane di Bologna (IDAR) sito in Via Shakespeare n.29 – 40127 Bologna.

Pratica Sinadoc 33904/2019

Documento redatto in data 10/12/2020

Questo modulo accompagna la stampa cartacea del documento elettronico originale.

PG 361848 / 2020 del 16/09/2020

Deve essere unito in testa al documento stampato

Documento : In Uscita

Provenienza: AMBIENTEVALUTAZIONE IMPATTO AMBIENT E STRATEGICA/

Data Arrivo : **16/09/2020 13:00:02**

Numero allegati al documento Originale: 1

File: parere AUA IDAR rumore sett2020.pdf (1).p7m

Hash: 9f4c33e7d4bc957c46078e986fe351a661323988598ff7ebe72659d41f8d7d25

Firma Digitale

Il documento elettronico è firmato digitalmente!

Documento firmato digitalmente da:

Roberto Diolaiti

Validità del certificato : dal 2018-05-25 12:19:57 CEST

al 2021-05-25 12:19:57 CEST

Dati di protocollazione

Numero PG 361848 / 2020

ClassificazioneSANITA' E AMBIENTE

TUTELA AMBIENTALE

INQUIN. ACUSTICO E ATMOSF. (DEROGA ORARI CANTIERI, EMISS.

FUMI)

Numero

40

Fascicolo

DOMANDA AUA PRESENTATA DA HERA SPA PER SCARICHI

ACQUE REFLUE URBANE ORIGINATE DAL SISTEMA FOGNARIO BO

Oggetto 06001 - DEPURATORE IDAR A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

Protocollo URBANO ABO 0001. PARERE DEL COMUNE DI BOLOGNA SULLE

INTEGRAZIONI IN MERITO ALLA COMPONENTE ACUSTICA.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde UI Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10 Torre A – piano 7° 40129 Bologna tel. 051.2194643 fax 051.2193175

Bologna, data protocollo

Alla cortese attenzione di:

ARPAE AACM

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Siro Albertini Incarico di funzione AUA ed acque reflue via San Felice 25 - Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto:

DPR 59/2013 e DGR 569/2019. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata da Hera Spa per scarichi di acque reflue urbane originati dal Sistema Fognario BO06001 BOLOGNA AREA METROPOLITANA – Depuratore IDAR a servizio dell'Agglomerato urbano ABO0001 in Comune di Bologna ed altri serviti dal sistema fognario – Rif. procedimento AUA PG 117341 del 18.03.2020.

Parere del Comune di Bologna sulle integrazioni in merito alla componente acustica.

Facendo seguito alla richiesta di parere PG 117341/2020 lo scrivente Settore si è espresso con parere PG 173254/2020 con il quale, per gli aspetti urbanistici, ha allegato il contributo del competente Settore e per la componente acustica sono state richieste integrazioni.

Con PG 310815/2020 sono pervenute le integrazioni richieste rispetto alle quali si esprime quanto segue.

Della Doima datata 14.12.2018, in cui era stato valutato il potenziamento dell'impianto attraverso la messa in opera di 3 nuove caldaie (di cui 2 in sostituzione di quelle esistenti), non si condivideva il ricorso alla deroga al rispetto del limite differenziale prevista dal DM 11.12.1996 per gli impianti a ciclo continuo.

Le Norme tecniche di attuazione della Classificazione acustica precisano infatti che "...in caso di ampliamento, potenziamento o modifica dell'impianto il diritto di esenzione all'applicazione del criterio differenziale decade anche per quegli impianti esistenti alla data di emanazione del DMA 11.12.1996 e il rispetto del limite differenziale di immissione sonora deve essere dimostrato, attraverso la presentazione di Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA), prendendo come riferimento del rumore ambientale il livello di pressione sonora stimato presso i ricettori con tutte le sorgenti in funzione e come rumore residuo il livello di pressione sonora presente presso i ricettori ad impianto completamente spento. Non saranno ritenute accettabili valutazioni finalizzate unicamente a verificare l'eventuale



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde UI Qualità Ambientale

mutamento (positivo o negativo) del clima acustico rispetto al funzionamento dell'impianto nella condizione precedente alle modifiche in progetto."

In ragione di quanto sopra, si richiedeva di integrare la Doima anche con la dimostrazione del rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora, con le modalità descritte nella Classificazione acustica.

Si richiedevano infine chiarimenti e ulteriori precisazioni in merito agli impianti di progetto e alle misure acustiche condotte in sito.

Nella documentazione acustica integrativa sono riportati i calcoli con cui, a partire dai livelli di rumore rilevati in prossimità degli impianti esistenti e tenendo conto, per le nuove caldaie, dei valori di rumorosità reperiti dalle schede tecniche delle macchine, è stato quantificato il rumore indotto dall'impianto IDAR nella sua configurazione futura in corrispondenza dei ricettori potenzialmente impattati che, per il Comune di Bologna, sono costituiti dagli edifici di via Shakespeare nn. 28÷40 (R2) e via Byron nn. 1÷7 (R3).

Nei calcoli il tecnico ha tenuto conto dell'orientamento delle sorgenti sonore rispetto ai ricettori e, per le caldaie, di un abbattimento di 10 dBA associato all'involucro dell'edificio in cui esse saranno collocate (valore desunto da una misura svolta in sito). Non sono state invece applicate le penalizzazioni dovute alla presenza di componenti tonali perché, nonostante siano state rilevate in corrispondenza degli impianti, queste non erano più presenti in prossimità dei ricettori (probabilmente attenuate per il decadimento dovuto alla distanza o per la mascheratura fornita dalle sorgenti infrastrutturali nell'area).

Dai calcoli eseguiti dal tecnico competente viene evidenziato come il contributo indotto dall'insieme delle sorgenti impiantistiche all'interno dei ricettori sia tale da mantenersi, con un sufficiente margine di sicurezza (3 dBA), al di sotto della soglia di applicabilità del criterio differenziale (40 dBA notturni).

In ragione di quanto sopra, viene dichiarata la compatibilità acustica dell'impianto sia per lo stato attuale, sia nella configurazione di progetto.

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico e dei dati forniti nella documentazione presentata, relativamente alla componente acustica nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto, fermo restando il rispetto dei livelli di rumorosità riportati nella Doima in relazione alle caldaie di nuova installazione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti,

il Direttore del Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.